

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino responsabile e coordinatore Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil
Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna docente universitario Mario Giovanni Garofalo, docente universitario
Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino Myrante Moasi, avvocato Cdl di Milano Severio Nigro, avvocato C.J.L. di Roma

I riflessi retributivi della mensa

Come è noto il pasto fornito dall'azienda viene calcolato sui vari istituti contrattuali in base a un valore convenzionale lontanissimo dal reale valore del pasto stesso. Nonostante l'opposizione del sindacato, sono migliaia i lavoratori che si sono rivolti alla magistratura per richiedere il pagamento delle differenze retributive derivanti da tale fatto. Ci troviamo di fronte a un caso addirittura esemplare di conflitto tra logica di tutela dei diritti indivi-

duali e logica di contrattazione collettiva che rischia di sconvolgere i tradizionali rapporti tra lavoratori e organizzazioni sindacali.

Per comprendere in modo più approfondito questi problemi sia strettamente giuridici che di opportunità politico sindacale apriamo un dibattito ospitando un primo intervento cui altri seguiranno. Confidiamo che nel dibattito vorranno intervenire anche i lettori.

□ N.R.

COSIMO FRANCIOSO*

gressiva distanza tra i valori reali e quelli convenzionali. La giurisprudenza avrebbe prima o poi dovuto intervenire per sanare il principio della prevalenza del valore reale su quello fittizio.

Ecco allora che il sindacato avrebbe dovuto porsi per tempo l'obiettivo di ridurre le eccessive distanze oggi esistenti tra valore reale e valore convenzionale della mensa riportando la differenza nei limiti della ragionevolezza, come certamente era nel 1956 epoca di stipulazione dell'accordo interconfederale che origina-

namente autorizzò (per via contrattuale) l'introduzione di una distinzione tra valore reale e valore convenzionale. Inoltre, avrebbe potuto comunque evitare l'angusta alternativa tra contenzioso di massa e rinuncia pura e semplice alla pretesa, indicando ad esempio la strada delle controversie da promuovere individualmente alla cessazione del rapporto (in occasione magan del consueto controllo della liquidazione) vertenze queste sicuramente scaglionabili nel tempo sia pure con la precauzione dell'invio di tempestive lettere

intermittive della prescrizione.

E invece no. C'è stata solo l'accettazione delle suggestive ragioni avversarie sostanzialmente riconducibili alla elevata (e non prevista) incidenza sui costi aziendali di un contenzioso di massa in questa materia. Eppure sbaglio o i contenziosi di massa andrebbero evitati con i buoni accordi di massa? (mi si dirà non è tempo!)

Sempre nella «Nota di commento» di cui si è fatto cenno sopra, si arriva ad affermazioni discutibilissime del tipo - ad esempio - che il recente inter-

Gli interessi sulla buonuscita

Caro Unità vorrei qualche chiarimento in merito a quanto afferma l'avv. Bruno Aguglia nella risposta a un lettore (sull'Unità del 5/8/91) a proposito di interessi sull'indennità di buonuscita per i dipendenti statali. Ho chiesto delucidazioni all'Enpas di Milano e mi è stato risposto che la norma vigente dispone la corresponsione degli interessi solo dopo 90 giorni di ritardo e che gli interessi vanno calcolati nella misura del 5%.

Candido Melo, Milano

Contrariamente a quanto afferma l'Enpas di Milano, la norma vigente in materia (art. 14, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079 non ha modificato l'art. 142 del r.d. n.

1369/1928) stabilisce che l'Enpas «è tenuto a emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile l'effettiva corresponsione della indennità immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima». Ciò significa che trascorso il termine di 15 giorni si ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori.

Si ripete, poi, che la misura del tasso d'interesse, a partire dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile e cioè per questo aspetto dal 15 dicembre del 1990, non è più del 5% bensì del 10% annuo. Pertanto, in caso di rifiuto del riconoscimento degli interessi, i dipendenti interessati dovranno rivolgersi al giudice amministrativo (Tar) per ottenere quanto di loro spettanza.

□ avv. BRUNO AGUGLIA

vento dell'11 magistratura avrebbe «reso l'autonomia contrattuale» ovvero che la proposta sindacale di delegare ai comitati i poteri di trattazione della mensa attribuirebbe alla contrattazione il merito di recuperare la certezza dei costi. Difficile davvero immaginare una più inopportuna forzatura dei principi giuridici che regolano il nostro ordinamento: i diritti individuali e prerogative sindacali.

La via lineare indicata dall'articolo generale del nostro diritto è la seguente: la legge conta sui contratti collettivi e quest'ultimo non può derogare ai principi improrogabili di legge. A sua volta la contrattazione individuale prevale sul contratto collettivo solo se definisce norme di miglior favore. Un diritto creato dalla contrattazione collettiva può essere modificato dalla stessa contrattazione ma quest'ultima non può cancellare i diritti derivanti dalla legge. In altre parole il sindacato può modificare il regime degli scatti di anzianità la cui fonte deriva dalla contrattazione ma non può decidere che l'indennità di anzianità va calcolata escludendo il vitto e l'alloggio purché esiste una norma del codice civile che stabilisce il contrario. Il regime degli scatti di anzianità non può essere modificato dal contratto. Il regime generale del diritto provoca un danno che va ben oltre la singola questione. Singola questione che nel nostro caso è anzi tutt'altro che raffinata o entusiasmante dal punto di vista tecnico giuridico.

Sotto altro profilo è poi ovvio che spendendo la propria rappresentatività il sindacato può anche tentare di convincere la gente che la tutela intransigente dei diritti individuali finisce a volte per trasformarsi in un danno dal punto di vista generale. Ma appunto bisogna convincere le persone non imporre scelte che vanificano i diritti individuali di fonte legislativa. I diritti nascono per via legislativa o per via contrattuale. Il sindacato non è investito di un mandato popolare come il Parlamento è investito di una delega da parte dei propri iscritti perché tuteli i loro interessi per via contrattuale. Se pretende di fare il legislatore svolge un ruolo di supplenza a cui non è legittimato.

* Avvocato della Cgil di Milano

Vi sveliamo il meccanismo per calcolare la riliquidazione delle pensioni

Lo Stato mi ha già pagato gli arretrati derivanti dalla legge 59/91 sulla perequazione delle pensioni d'annata. Vorrei sapere a quanto ammontano gli aumenti che mi spettano essendo andato in pensione dal ministero dell'Interno nel lontano 1954. Vorrei sapere anche se posso chiedere la pensione privilegiata.

Ulderico Rossi, Roma

Maresciallo dell'Esercito in pensione dal 1975 con 34 anni di servizio e con pensione base lorda al 31 dicembre 1989 di lire 1.368.750 lire pongo la seguente domanda: a quanto ammontano gli aumenti che mi spettano per la perequazione delle pensioni d'annata?

Giuseppe Ferrulli, Foggia

Percepisco la pensione di reversibilità di mio marito tenente colonnello in pensione dal 1970 e deceduto nel 1988. Ho diritto alla perequazione della legge 59/91 e in caso affermativo l'adeguamento è automatico o su richiesta dell'interessato?

Rosa Fautella, Milano

La riliquidazione delle pensioni prevista dall'articolo 3 del D.L. n. 409/90 convertito con modificazioni in legge n. 59/91 per l'attribuzione degli aumenti relativi all'anzianità progressiva sarà operata d'ufficio senza alcuna istanza da parte degli interessati.

È impossibile calcolare l'importo dell'aumento che deriva dalla applicazione della norma in questione senza conoscere non pochi dati. Per effettuare la riliquidazione della pensione è necessario che ogni Amministrazione ricostituisca lo stipendio relativo a ogni pensione in atto (diretta o di reversibilità) attribuendo tutti gli aumenti successivi al pensionamento e fino alla attribuzione dell'aumento relativo all'anzianità progressiva. Con il nuovo «matu-

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

manda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza dalle infermità o lesioni con trattate. Il termine è elevato a due anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo.

A seguito della sentenza n. 149 del 1979 della Corte costituzionale il termine resta sospeso finché dura l'eventuale «in capacità di agire» da parte dell'interessato.

Unico modo per farlo valere è quello da te seguito: riconoscimento al Fondo pensioni Inps e riconquisione in base all'articolo 2 della legge n. 29/79.

Nella lettera inviata all'Inps con la quale annunci che potresti richiedere la restituzione della relativa riserva matematica scritta - qualora la Legge 24/12/86 n. 958 fosse estesa anche agli altri lavoratori non dipendenti pubblici - non ci risulta che tale estensione sia avvenuta salvo quella operata dalla recente legge n. 274/91 relativamente alle Casse pensioni per gli Istituti di previdenza.

Non ci sono titoli per la restituzione delle somme versate

In seguito a richiesta di riconquisione di periodi assicurativi per lavoro e servizio militare mi venne comunicato l'importo da pagare in L. 2.071.950.

Poiché credevo di non dover versare l'importo afferente al servizio militare in base alla legge n. 958 art. 20 del 24/12/1986 mi rivolsi all'Inps e all'Inca locali.

Avendo avuto risposte negative telefonai al «Fondo Dazio» in Roma ma anche qui mi risposero che se non avessi effettuato tutto il saldo mi avrebbero restituito anche l'importo precedentemente versato per altra riconquisione.

Quindi versai quanto richiesto riservandomi di richiedere la restituzione dell'importo afferente il periodo di leva. Chiedo di conoscere il vostro parere circa la restituzione di tale importo e le relative modalità di procedimento in caso affermativo.

Giuseppe Maviglia, Aosta

Anche se con il termine «previdenza» ci riferiamo a varie pr.

zioni nel comparto del Pubblico impiego continua ad essere riferito al trattamento di «buonuscita» (trattamento di fine rapporto di lavoro). Prima della legge n. 178/86 i pubblici dipendenti dovevano riscattare il periodo di servizio militare per il riconoscimento nel calcolo della buonuscita.

Unico modo per farlo valere è quello da te seguito: riconoscimento al Fondo pensioni Inps e riconquisione in base all'articolo 2 della legge n. 29/79.

Nella lettera inviata all'Inps con la quale annunci che potresti richiedere la restituzione della relativa riserva matematica scritta - qualora la Legge 24/12/86 n. 958 fosse estesa anche agli altri lavoratori non dipendenti pubblici - non ci risulta che tale estensione sia avvenuta salvo quella operata dalla recente legge n. 274/91 relativamente alle Casse pensioni per gli Istituti di previdenza.

Pertanto riteniamo che non hai titolo ad una restituzione a meno che non si pervenga da parte dell'Inps a una diversa e più favorevole interpretazione del contenuto dell'articolo 20 della legge n. 958/86.

Per quanto riguarda la pensione di reversibilità di tuo marito tenente colonnello in pensione dal 1970 e deceduto nel 1988, il diritto alla perequazione della legge 59/91 è automatico o su richiesta dell'interessato?

Cc.pp. Istituti di previdenza: riscattabili i distacchi sindacali

Reportiamo il testo del comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 274/91 della quale abbiamo dato notizia nella rubrica del 23 settembre 1991.

«Gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza che siano stati collocati nella posizione di aspettativa per motivi sindacali senza retribuzione e con interruzione dell'iscrizione alle Casse stesse sono ammessi a domanda di riscattare tale periodo di aspettativa al fine del trattamento di quiescenza».


SPORT CON SPAZIO.



TOLEDO IL MONDO HA NUOVE AMBIZIONI.

Il mondo ha nuove esigenze di spazio e sportività. La risposta Seat è Toledo. La capacità di carico di una station wagon e il temperamento brillan-

te di un'agile berlina 3 volumi. Toledo ha il bagagliaio più ampio della categoria: 550 litri che arrivano fino a 1.360 ribaltando il sedile posteriore frazionabile. La sua linea, disegnata da Giugiaro, è particolarmente filante e aerodinamica. I motori da 1.600 a



TOLEDO	1.6	1.6i CAT	1.8i	1.8i/16V CAT	2.0i CAT
Cilindrata cm	1595	1595	1781	1781	1984
Potenza (KW/CV DIN)	54/75	52/72	65/90	92/128	85/115
Velocità Km/h	170	170	182	202	196
Consumo medio (l/100 Km)	7,2	7,4	8,0	8,9	8,2

2.000 cm³, potenti ed elastici, con catalizzatore e iniezione elettronica, garantiscono prestazioni eccellenti in ogni situazione di guida. ABS Mark IV, servosterzo e retrotreno autostabilizzante assicurano una guida facile e precisa. Toledo nasce dall'esperienza

e dalla tecnologia costruttiva del primo gruppo automobilistico europeo.

